

REGOLAMENTO (CE) N. 952/1999 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1758/98 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1758/98 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita di cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 050 000 t di frumento tenero panificabile che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. Tuttavia, per le offerte presentate a decorrere dal 3 giugno 1999, l'espletamento delle formalità doganali di esportazione può avvenire solamente a decorrere dal 1° luglio 1999.

(2) considerando che è necessario fissare ad una data successiva l'ultima gara parziale per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1758/98 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/98 ⁽⁶⁾;

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1 050 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

(3) considerando che, data l'attuale situazione di mercato, è opportuno prolungare la gara permanente aumentando da 550 000 a 1 050 000 t i quantitativi di frumento tenero panificabile oggetto della gara detenuti dall'organismo d'intervento francese e destinati all'esportazione per quanto riguarda la fine della campagna 1998-1999 e l'inizio della campagna cerealicola 1999-2000;

Articolo 2

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1758/98, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

(4) considerando che la gara prevista per l'esportazione di scorte di intervento presenta un carattere particolare, in quanto sarà operativa anche alla fine della campagna, a decorrere dal giugno 1999; che, per le offerte presentate tra il 3 e il 30 giugno 1999, le consegne saranno possibili solamente a decorrere dal 1° luglio 1999; che occorre pertanto derogare all'articolo 16, primo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2131/93 che prevede il termine massimo di un mese tra l'accettazione dell'offerta e il pagamento;

«2. Tra il 3 e il 30 giugno 1999, le offerte presentate nell'ambito dell'ambito della presente gara sono ammissibili solamente se corredate dell'impegno scritto ad esportare solamente a decorrere dal 1° luglio 1999. Esse non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (7)»

(7) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.»

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 3

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1758/98, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. L'ultima gara parziale scade il 30 settembre 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

Articolo 4

Il seguente articolo è inserito nel regolamento (CE) n. 1758/98:

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 283 del 21.10.1998, pag. 3.